



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione "Ciauscolo" registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 207 dell'11 agosto 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto l'art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 207 dell'11 agosto 2009, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'Indicazione Geografica Protetta "Ciauscolo";

Vista la nota n.0789095 del 07.11.2016 con la quale la Regione Marche, a seguito degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del Disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni di produzione, stagionatura e confezionamento del "Ciauscolo" IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di produzione, stagionatura e confezionamento;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione del "Ciauscolo" IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP "Ciauscolo" attualmente vigente, affinché le



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

PROVVEDE:

Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione "Ciauscolo" registrata in qualità di Indicazione Geografica Protetta in forza del Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L. 207 dell'11 agosto 2009.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP "Ciauscolo" è temporanea e la sua efficacia è limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

**Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta
“Ciauscolo” ai sensi dell’ art. 6 paragrafo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 664/2014**

L’articolo 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Ciauscolo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 211 dell’11 settembre 2009 è integrato con i seguenti due paragrafi:

Art. 3 (Zona di produzione)

- *I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP “Ciauscolo” che effettuano la produzione, la stagionatura e il confezionamento del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP “Ciauscolo”, possono effettuare la produzione, la stagionatura e il confezionamento anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:*
 - *siano garantite l’identificazione e la tracciabilità delle materie prime;*
 - *sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.*
- *La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP “Ciauscolo” è temporanea e la sua efficacia è limitata a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*